



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE POLI e SACCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018**

Disposizioni concernenti la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o le forme sostitutive ed esclusive della medesima, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità con il sistema retributivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema pensionistico italiano è in continua evoluzione e si appresta a vivere costanti e grandi cambiamenti che muteranno in profondità il volto della previdenza. Si tratta di una sorta di riforma permanente: dall'entrata in vigore delle nuove date di accesso alla pensione una volta maturati i presenti requisiti, a partire dal 2011, fino alla prima applicazione del meccanismo per l'aumento dell'età di pensionamento in relazione alla crescita della speranza di vita, nel 2015.

Allungare il periodo di permanenza al lavoro e contenere la spesa sono gli obiettivi di lungo periodo per centrare i quali prenderanno progressivamente corpo le misure introdotte negli ultimi anni e all'esame del Parlamento.

Il presente disegno di legge intende stabilire la facoltà di scelta da parte del lavoratore, qualora risulti a lui favorevole, di rinunciare all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima. Conseguentemente viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

Il disegno di legge, diretto a coloro che hanno raggiunto i quaranta anni di contributi nell'ambito del sistema retributivo, risponde

pertanto alle esigenze sia del lavoratore che del datore di lavoro, dal momento che prevede una possibilità per entrambe le parti interessate e non un obbligo.

Il presente disegno di legge consta di un unico articolo suddiviso in tre commi.

Il comma 1 sancisce la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o le forme sostitutive ed esclusive della medesima per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità esclusivamente con il sistema retributivo, con un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Il comma 2 stabilisce che il trattamento liquidato in favore dei destinatari della legge è determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi.

Il comma 3 dispone le modalità di attuazione della legge, definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I lavoratori dipendenti del settore privato nonché i lavoratori autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità esclusivamente con il sistema retributivo, con un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, possono rinunciare all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o le forme sostitutive ed esclusive della medesima per il periodo intercorrente tra la data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi e quella di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. All'atto dell'accesso al pensionamento di anzianità, il trattamento liquidato in favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00